

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3899 del 13/10/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società GD Spa per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 49
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4003 del 13/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società GD Spa per lo stabilimento sito in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 49

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società GD Spa per lo stabilimento ubicato nel Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 49 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

5. Obbliga la società GD Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società GD Spa, c.f. e p.iva 02075320370, avente sede legale in comune di Bologna, via Battindarno n° 91 e stabilimento in comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 49, ha presentato in data 30/04/2014⁸ al Suap del Comune di Anzola dell'Emilia una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, poi integrata, su richiesta del SUAP, il 26/11/2014 ed il 20/01/2016.

Tale domanda di AUA, pervenuta a questa Agenzia il 03/02/2016, contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura attualmente autorizzate con atto del comune di Anzola dell'Emilia Prot. 2011/0006255 del 11/04/2011.

Successivamente sono pervenute in data 20/04/2016 delle integrazioni alla domanda di autorizzazione unica ambientale contenenti la richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera attualmente vigente⁹ per l'impianto produttivo che svolge attività di costruzioni meccaniche ed elettromeccaniche.

In data 10/02/2016 è pervenuto il parere favorevole di HERA Spa Direzione Acqua – Ente gestore del servizio idrico integrato¹⁰ mentre in data 29/01/2016 si è espresso con proprio parere favorevole il comune di Anzola dell'Emilia per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura¹¹.

In data 15/09/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria da parte del Servizio Territoriale di ARPAE¹² per l'autorizzazione alla modifica delle emissioni in atmosfera.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1586 del 03/02/2016 pratica Sinadoc n° 7648 del 2016

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 351009 del 02/09/2008

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1984 del 09/02/2016

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/2828 del 22/02/2016

¹² Agli atti di ARPAE con PGBO/2016/17199 del 15/09/2016

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura come individuati in allegato B

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.01).

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

GD Spa - Comune di Anzola dell'Emilia - via Emilia n° 49

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di attività di costruzioni meccaniche ed elettromeccaniche svolta dalla società GD Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n° 49, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società GD Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ATTREZZERIA – ASPIRAZIONE LAPIDELLI

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare.....	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: BOX PROVE – ASPIRAZIONE VASCA LAVAGGIO METALLI

Portata massima	850 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

EMISSIONI A – B

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E6 ed E7 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31.10.2017 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31.10.2017 le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di

accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. L'osservanza altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli che debbono essere effettuati a cura dello Stabilimento, di una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'A.R.P.A. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GD Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

GD Spa - Comune di Anzola dell'Emilia - via Emilia n° 49

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via F.lli Santi classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia, "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività dell'impianto di Costruzione macchine automatiche.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, con il Parere favorevole allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura prot. n. 1737 del 25/01/2016. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 6255 del 11/04/2011 rilasciata dal Comune di Anzola dell'Emilia.



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica

Servizio Ambiente e Verde Urbano

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it

Allo

Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166
alessandro.stanzani@comune.anzoladellemlia.bo.it

protocollo: 2016/0001737

data: 25/01/2016

oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 30.04.2014 al prot. n.8910, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: G.D. SPA
con sede legale in: Bologna - Via Battindarno n. 91
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia n. 49
attività svolta: costruzione macchine automatiche

Vista la richiesta di integrazione inviata dal Suap di questo Comune in data 06.05.2014 con prot. n. 9144;

Vista l'integrazione presentata dalla Ditta G.D. SPA, oltre la scadenza del termine, in data 26/11/2014 con prot. n. 25125 e quanto ulteriormente integrato in data 20/01/2016 con prot. n. 1374;

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;
Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;
Visto il DGR n. 1053/2003;
Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME



Parere favorevole, ai sensi del quadro normativo vigente, alla Ditta G.D. Spa, per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 49, al rilascio dell'AUA per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

Punto di scarico in pubblica fognatura: Via F.lli Santi
Tratto a monte del nodo 494
Coordinate Gauss Boaga X 1.675.475,32 Y 4.934.580,99
Tronco: 1
Scarico di tipo domestico

SCARICO FINALE: depuratore di Anzola Capoluogo

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E VERDE URBANO
(Dr. Alessandro Stanzani)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Area Tecnica

Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO

comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 10 febbraio 2016
Prot. gen. 18975

ns. rif. Hera spa Data prot.: 03-02-2016 Num. prot.: 0015775
PA&S numero 22/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

**Ditta richiedente: "G.D. SpA Stabilimento denominato GD3"- Costruzioni
meccaniche ed elettromeccaniche nello stabilimento di Via Emilia n.49 –
Comune di Anzola dell'Emilia (BO).**

Comune di Anzola dell'Emilia, Area Tecnica, protocollo numero: 2016/0002428

Data 02/02/2016 – Pratica numero : AUA 13/2014

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di
acque reflue domestiche e acque meteoriche.*

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Bon Stefano in qualità di procuratore della Ditta **"G.D. SPA"** con sede legale in Bologna (BO) Via Battindarno n°91 inerente lo **"Stabilimento denominato GD3"** esercente l'attività di costruzioni meccaniche ed elettromeccaniche, sito in VIA EMILIA n.49 - Comune di Anzola dell'Emilia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata dal Comune di Anzola dell'Emilia in data 11/04/2011 protocollo numero 2011/0006255 inerente lo scarico di acque reflue domestiche immesse nella pubblica fognatura di Via F.lli Santi afferente al depuratore di Anzola dell'Emilia;

preso atto della dichiarazione della "Ditta G.D" che nulla è variato in termini di ciclo di lavorazione (montaggio e assemblaggio di macchine automatiche) e di immissione in fognatura a partire dalla data a cui si riferisce la planimetria allegata del 2003, e che gli scarichi consistono in acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dal refettorio;

preso atto del parere favorevole di conferma rilasciato dal Comune di Anzola dell'Emilia ai sensi del quadro normativo vigente;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche originate da servizi igienici e refettorio, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dall'attività dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche e tutti i rifiuti originati dalle attività svolte nell'insediamento di Via Emilia, 49 dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.